

### **1. Eventi di riferimento**

Con la delibera del consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 è stato dichiarato lo Stato di Emergenza in conseguenza degli eventi eccezionali verificatisi nei giorni **dal 3 al 5 ottobre 2021** nel territorio dei seguenti Comuni:

- Provincia di Savona: Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Savona, Sassello e Urbe;
- Citta' metropolitana di Genova: Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto.

### **2. Procedure contributive previste**

La domanda di contributo B1 approvata con l'Ordinanza nazionale n. 848/2022 può essere presentata:

a) come domanda di contributo "Misura 1" ai sensi dell'art. 4 dell'O.c.d.p.c. n. 848/2022: " Per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei **nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di € 5.000,00**"; si evidenzia che il modulo B1 approvato con l'Ordinanza n. 848/2022 prevede l'alternatività tra i Contributi Mensili per l'autonoma sistemazione e il suddetto contributo;

b) come ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con successivi provvedimenti statali nel limite delle risorse che saranno rese disponibili.

A titolo esemplificativo una famiglia che ha subito danni alla propria abitazione pari a Euro 100.000,00 che hanno determinato la compromissione della sua integrità strutturale può, presentando il modello B1, fare direttamente domanda per un contributo sino ad Euro 5.000,00, e avere la possibilità di accedere ad ulteriori bandi per la copertura della restante parte del danno, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili.

**Pertanto nel caso di abitazioni non di residenza, o per qualsiasi tipologia di danno che NON determina la compromissione dell'integrità funzionale la domanda è presentata ai fini della sola ricognizione dei fabbisogni per futuro, eventuale provvedimento.**

I futuri provvedimenti potranno pertanto stanziare ulteriore risorse, definendo le modalità di accesso per eventuali ulteriori contributi, anche attraverso successive integrazioni della domanda B1.

**Si rimanda comunque al testo della domanda B1 per il dettaglio delle misure previste.**

I contributi sono previsti per le seguenti tipologie:

- a)  il ripristino dei danni all'abitazione principale, abituale e continuativa
- b)  il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'abitazione principale qualora il ripristino risulta indispensabile per la fruizione dell'immobile
- c)  il ripristino dei danni alle parti comuni di un edificio residenziale qualora vi fosse ubicata almeno una abitazione principale e continuativa
- d)  ripristino di aree e fondi esterni qualora funzionali all'accesso all'immobile
- e)  la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strettamente indispensabili
- f)  il ripristino dei danni all'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa
- g)  il ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'immobile sede legale e/o operativa dell'associazione o società senza scopo di lucro qualora funzionale all'esercizio dell'attività stessa
- h)  la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.

Sono inoltre ammissibili le spese, collegate a quelle sopra indicate, relative agli eventuali adeguamenti obbligatori per legge e alle prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa

previdenziale).

**NEGLI ALTRI CASI** (abitazioni non principali, o danni a qualunque tipologia di beni che non hanno determinato la compromissione dell'integrità funzionale dell'abitazione o dell'associazione senza scopo di lucro) la domanda B1 vale come RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI per futuro, eventuale provvedimento statale, e non occorre apporre la marca da bollo (vedi modello B1).

Per l'accesso al contributo di cui alla misura 1 prevista dal presente bando è obbligatorio presentare e compilare, nelle modalità indicate, la domanda di contributo "Mod. B1", approvata con il presente provvedimento.

Si evidenzia che le procedure contributive di previste dal presente bando "Misura 1" sono alternative ai Contributi Autonoma Sistemazione (C.A.S.)

**3. Chi può presentare la domanda di ammissione al contributo.**

Come indicato nelle premesse il modello B1 può essere presentato come domanda di contributo per le tipologie di intervento sopra richiamate, e come ricognizione di costi per un futuro, eventuale provvedimento per il riscontro dei danni ulteriori.

**In tutti i casi** la presentazione del modello B1 è destinata ai soggetti che:

- I) hanno subito danni a seguito dell'evento del periodo 3/5 ottobre 2021 nei comuni per i quali è stato riconosciuto lo Stato di Emergenza;
- II) hanno presentato la segnalazione del danno (modello D al Comune in cui è avvenuto il danno) nei termini e con le modalità previste.

Per ogni nucleo familiare, per ogni condominio e per ogni Associazioni senza scopo di lucro è ammissibile una sola domanda di contributo.

Non sono ammissibili le domande/ricognizioni presentate per abitazioni di proprietà di imprese o di Associazioni iscritte al registro REA presso la Camera di Commercio, o per immobili di persone fisiche destinate a uso non abitativo.

**I contributi Misura 1** sono destinati alle abitazioni principali, alle Associazioni senza scopo di lucro, alle parti comuni di condominio nel quale è presente almeno un'abitazione principale che hanno subito la compromissione della propria integrità funzionale; per abitazione principale si intende quella in cui il proprietario o il terzo (locatario/comodatario/usufruttuario o titolare di altro diritto reale) alla data dell'evento calamitoso aveva la residenza anagrafica.

La domanda può essere presentata dal proprietario residente o, in alternativa, dal nucleo familiare che vi ha la residenza anagrafica in virtù di un contratto di locazione/comodato/usufrutto o altro diritto reale; in tale ipotesi occorre allegare (la dichiarazione del proprietario di autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili del proprietario, fermo restando che la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati dovrà avvenire con documentazione di spesa intestata al nucleo familiare residente che presenta la domanda B1.

Come precisato nelle premesse in tutte le altre ipotesi di danni occorsi su immobili non di residenza o per qualsiasi tipologia di danno che NON determina la compromissione dell'integrità funzionale, la domanda è presentata ai fini della sola ricognizione dei fabbisogni per futuro ed eventuale provvedimento.

I futuri provvedimenti potranno stanziare ulteriori risorse finalizzate all'accesso ad ulteriori procedure contributive anche attraverso successive integrazioni della domanda "B1".

**4. CONTRIBUTI MISURA 1: interventi di recupero della funzione abitativa per le abitazioni principali (prime case) e le parti comuni dei condomini con almeno un'abitazione principale o le associazioni senza scopo di lucro che hanno subito la compromissione della propria integrità funzionale.**

<b>Interventi ammissibili a contributo</b>	<b>Esclusioni</b>
<p>a) Elementi strutturali;</p> <p>b) Finiture interne ed esterne;</p> <p>c) Serramenti interni ed esterni;</p> <p>d) Impianti di riscaldamento, idrico-fognario (compresi i sanitari);</p> <p>e) Impianto elettrico;</p> <p>f) Ascensore e montascale;</p> <p>g) Pertinenze il cui ripristino risulti indispensabile alla fruizione dell'immobile (abitazione o associazione no profit)</p> <p>h) Area e fondo esterno (unicamente se funzionali all'accesso all'immobile prima casa o condominio con almeno un'abitazione principale);</p> <p>i) Per le abitazioni: arredi della cucina (compresi i relativi elettrodomestici) e della camera da letto);</p> <p>j) Per le Associazioni senza scopo di lucro: beni mobili distrutti o danneggiati strumentali all'esercizio dell'attività dell'associazione o della società senza scopo di lucro e di proprietà della stessa.</p> <p>Sono inoltre ammissibile le spese collegate alle precedenti relative a:</p> <p>k) Eventuali adeguamenti obbligatori per legge;</p> <p>l) Prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.), comprensive di oneri riflessi (cassa previdenziale)</p> <p>In alternativa alle precedenti spese sono ammissibili i costi di ricostruzione nel medesimo sito o di delocalizzazione in altro sito della medesima Regione dell'abitazione, residenza anagrafica al momento dell'evento, distrutta o inagibile a seguito di Ordinanza Sindacale o analogo provvedimento.</p>	<p>a) Abitazioni non adibite ad abitazione principale al momento dell'evento, le relative pertinenze e aree/fondi esterni o Condomini nei quali non vi sia neanche un'abitazione principale;</p> <p>b) Immobili (abitazioni o sede legali/operative delle Associazioni senza scopo di lucro) che <u>non</u> hanno subito la compromissione dell'integrità funzionale;</p> <p>c) danni a immobili di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa;</p> <p>d) Pertinenze, aree e fondi esterni: vedi "interventi ammissibili a contributo"</p> <p>k) danni ad aree e fondi esterni al fabbricato non indispensabili per la fruizione dell'immobile (abitazione o associazione no profit)</p> <p>e) danni ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;</p> <p>f) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;</p> <p>g) danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;</p> <p>h) danni ai beni mobili registrati, fatti salvi i veicoli di proprietà delle Associazioni strettamente necessari all'attività dell'Associazione.</p>

E' comunque possibile presentare il modello B1, ai soli fini della ricognizione per futuro, eventuale ulteriore provvedimento statale di riscontro dei danni, relativamente ai danni:

- alle abitazioni non principali;
- i condomini nei quali non vi sia alcuna abitazione principale;
- le prime case e le sedi/unità locali delle Associazioni senza scopo di lucro che non hanno subito la compromissione della propria integrità funzionale.

### **5. contributi concedibili**

I contributi previsti sono pari al 100% dei costi indicati ed ammessi per il ripristino dei danni occorsi, nel limite massimo di Euro 5.000,00.

L'effettiva liquidazione sarà possibile a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati, le cui modalità saranno oggetto di successivo provvedimento.

Il richiedente può indicare nella domanda i costi stimati e sostenuti per tutte le voci di danni ammissibili; se il totale dei costi ammissibili supera il limite sopra indicato il contributo sarà concesso entro tale limite; in sede di rendicontazione l'avente diritto deciderà quali interventi rendicontare, fermo restando il limite sopra indicato.

Nel caso in cui l'avente diritto abbia beneficiato di indennizzi assicurativi o altri interventi pubblici per le stesse finalità, il contributo potrà essere corrisposto solo per la parte eccedente la copertura assicurativa o gli altri interventi pubblici.

### **6.come presentare la domanda**

Per chiedere l'accesso al bando è necessario compilare la domanda di contributo di cui al modello B1 approvata con l'O.C.D.P.C. n. 848/2022; la domanda di contributo deve essere presentata entro il termine perentorio di **enerdì 22 aprile 2022** al Comune in cui è avvenuto il danno, e a cui è stata a suo tempo presentata la segnalazione di danno – mod. D.

**I Comuni procedenti sono incaricati di informare i soggetti che hanno presentato a suo tempo la segnalazione di danno – mod. D - della possibilità di partecipare al bando in oggetto, indicando gli Uffici comunali procedenti e le modalità (pec, raccomandata, consegna a mano) per la consegna.**

La domanda Mod. B è soggetta alla normativa ordinaria che prevede il pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00; in caso di invio cartaceo, la marca va applicata nell'apposito spazio nella domanda.

La marca da bollo è obbligatoria (D.P.R. n. 642/1972) solo per le domande di contributo, pertanto nel caso di abitazioni non principali, o in tutte le ipotesi di danni che non determinano la compromissione dell'integrità funzionale, per le quali la presente è presentata solo come ricognizione dei costi non è necessaria l'assolvimento dell'imposta di bollo.

In caso di trasmissione tramite PEC la domanda va corredata del modello F23 comprovante il pagamento dell'imposta di bollo; la compilazione del modello F23 deve avvenire con i seguenti parametri: importo dell'imposta di bollo € 16,00; codice 456T nel campo 11; codice 2022DCD848RL nel campo 10; nel campo 12 (Descrizione) inserire "Imposta di bollo istanza DCD848 2/2022 Reg. Liguria".

Le indicazioni fornite sono gli unici elementi peculiari rispetto al modello F23, per la cui compilazione si rimanda alle istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Una volta effettuato il pagamento, il modello F23 deve essere scansionato e inserito tra i documenti allegati alla domanda.

È sempre obbligatorio allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

**Come indicato nella domanda B1 è sempre obbligatorio allegare fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante; è obbligatorio allegare, solo se ne ricorre il caso:**

- nel caso la domanda riguardi le parti comuni condominiali la delega dei condomini;
- nel caso in cui l'immobile e/o i beni mobili oggetto della domanda non siano di proprietà del richiedente ma locati o detenuti ad altro titolo: dichiarazione del proprietario degli stessi di autorizzazione al ripristino dei danni all'immobile e/o ai beni mobili; tale autorizzazione, su carta semplice, deve essere sottoscritta dal proprietario ed avere allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso;
- nel caso in cui l'immobile e/o i beni mobili oggetto della domanda e della segnalazione di danno siano in comproprietà tra il dichiarante e altri soggetti, questi devono presentare analoga autorizzazione o delega su carta semplice, sottoscrivendo la stessa ed allegando fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità degli stessi. In assenza della delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

### **7. Istruttoria delle domande di ammissione**

Il Comune competente provvede, a seguito della comunicazione ai soggetti che avevano a suo tempo segnalato i danni con il modello D della possibilità di presentare la domanda B1 ed alla loro raccolta come indicato nel precedente punto, all'istruttoria delle domande, presentate dal privato al Comune entro il termine sopra indicato del 22 aprile 2022.

L'istruttoria è finalizzata alla determinazione dei danni effettivamente ammissibili a contributo e dei contributi massimi concedibili, all'accertamento dei requisiti previsti dal bando, alla completezza e la regolarità della documentazione presentata.

La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e ne viene data comunicazione dal Comune al soggetto interessato con raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile (se la carenza non permette la definizione, anche parziale, dell'istruttoria).

Di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda.

Il Comune, prima della definizione negativa della domanda, comunica tempestivamente ai soggetti interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

All'istante è assegnato il termine di 10 giorni, dal ricevimento della comunicazione per far pervenire osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il Comune procede al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio presentate dagli interessati.

Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal Comune è fissato in gg. 10 dal ricevimento della richiesta delle stesse, e comunque nel rispetto del termine sopra indicato per la chiusura delle istruttorie.

L'attività istruttoria si conclude con la trasmissione, da parte del Comune procedente, all'Ufficio di supporto al Commissario Delegato ex Ocdpc n. 848/2022 c/o il Settore regionale Protezione Civile dell'elenco delle risultanze istruttorie, individuando le domande accolte e relativi contributi massimi concedibili e di quelle non ammesse con le relative motivazioni entro **GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022** attraverso il modello riepilogativo B2, trasmesso sempre anche in formato editabile a [settore.emergenze@regione.liguria.it](mailto:settore.emergenze@regione.liguria.it) oltre che alla pec [protocollo@pec.regione.liguria.it](mailto:protocollo@pec.regione.liguria.it)

**I termini sopra indicati sono necessari al fine di garantire il rispetto del termine previsto dall'Ordinanza n. 848/2022 per la ricognizione dei danni occorsi con apposito provvedimento del Commissario Delegato da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.**